REGOLAMENTO (CEE) N. 2417/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

che modifica l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 4135/86 relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (categorie 5 e 16)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha concluso con la Iugoslavia un protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Iugoslavia relativo al commercio dei prodotti tessili [1];

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 4135/86 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/91 della Commissione [3], il Consiglio ha assoggettato fino al 1991 ad un regime comune le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia;

considerando che si sono manifestate necessità supplementari dei prodotti delle categorie 5 (maglie) e 16 (completi) per reimportazioni in talune regioni della Comunità (Italia, Spagna), dopo perfezionamento in Iugoslavia, previste dall'articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento;

considerando che, nell'interesse dell'industria comunitaria, è opportuno modificare i limiti quantitativi delle categorie 5 (maglie) e 16 (completi) in materia di traffico di perfezionamento passivo, di cui all'allegato VII, appendici A e B;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « Iugoslavia »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le appendici A e B dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 4135/86 sono modificate per l'anno 1991 in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione
Jean DONDELINGER
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 51.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 20.

ALLEGATO

L'allegato VII è modificato come segue :

— all'appendice A, (categorie 5 e 16), la tabella è sostituita dalla seguente tabella :

« Categoria	Designazione delle merci	Unità	Anno	Quantità CEE
5	Maglie, pullovers	1 000 pezzi	1991	4 922
16	Vestiti e completi tessuti per uomo	1 000 pezzi	1991	4 235 »

— all'appendice B, (categorie 5 e 16), la tabella è sostituita dalla seguente tabella :

« Categoria	Unità	Stati membri	1991
5	1 000 pezzi	D	3 780
		F	—
		I	715
		BNL	427
		UK	—
		IRL	—
		DK	—
		EL	—
		E	—
		P	—
		CEE	4 922
16	1 000 pezzi	D	3 387
		F	142
		I	142
		BNL	487
		UK	—
		IRL	—
		DK	63
		EL	—
		E	14
		P	—
		CEE	4 235 »